

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO ED ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, seguendo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui all'art.13.

5. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Nel nostro Istituto, per formulare il voto di ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe terrà conto della media dei voti dell'ultimo anno arrotondata all'unità superiore a 0,4, come da delibera del Collegio Docenti.

I docenti del Consiglio di Classe, nel proporre il voto da deliberare al Consiglio di Classe, terranno conto:

- delle valutazioni effettuate;
- dell'impegno nelle attività di lavoro/studio a casa e a scuola;
- modalità di partecipazione alle attività opzionali/laboratori extrascolastici;

- curricolo scolastico.